

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

Oggetto: **P.O.R. Sardegna 2000-2006 Misura 4.11 “Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” - Azione 4 - Annualità 2004. Accoglimento ricorso gerarchico della Ditta Anna P. Srl, Oliena (P. IVA 00096260914).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, intitolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.11 - “Commercializzazione dei prodotti agricoli di qualità” - Azione 4 - Annualità 2004;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore del Servizio per l'Attuazione delle Politiche di Sostegno alla Valorizzazione dell'Offerta Agricola dell'ERSAT n° 1916 del 24/11/2006, veniva concesso a favore della ditta Anna P. Srl un contributo di € 25.738,68, a valere sulla Misura 4.11, Azione 4, Annualità 2004;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

PREMESSO che con nota del Servizio Territoriale del Nuorese prot. n. 8029 del 01/07/2008, veniva autorizzata la rimodulazione di alcune attività progettuali rispetto a quelle sottoscritte nell'istanza di finanziamento;

PREMESSO che con nota n° 4768 del 14/04/2008 l'Area di Coordinamento Istruttorie, nel dettare disposizioni operative in merito all'acquisizione del DURC, prevedeva che *"in tutti i casi in cui l'INPS non certifichi la regolarità contributiva o la revochi, il procedimento di concessione, in qualsiasi fase si trovi, deve essere sospeso.....In fase istruttoria deve essere inviato il preavviso di rigetto della domanda di contributo; nelle fasi successive alla concessione, deve essere comunicato l'avvio della revoca"*;

PREMESSO che il 16/06/2009, con nota n° 5300 del 04/06/2009, veniva notificato alla Ditta l'avvio del procedimento di revoca in quanto la documentazione necessaria alla liquidazione del saldo era carente del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Alla Ditta veniva assegnato il termine di 10 giorni per la presentazione di documenti, memorie ed opposizioni scritte;

PREMESSO che nella nota di riscontro alla suddetta comunicazione, datata 26/06/2009, la Ditta rappresentava che avendo in corso dei debiti nei confronti dell'INPS non era in grado di ottenere il documento richiesto. Inoltre, affermava che per una parte del credito vantato dall'INPS era pendente una causa presso il Tribunale di Nuoro, e che un'altra parte, notificata attraverso Equitalia Sardegna Spa, era estinta per intervenuta prescrizione. Pertanto, in attesa della definizione delle pendenze nei confronti dell'INPS, chiedeva la sospensione del procedimento di revoca e l'assegnazione di un termine di 60 giorni al fine di poter produrre un DURC positivo;

PREMESSO che l'accertamento finale, di cui al verbale del 29/05/2009, finalizzato alla certificazione della regolare esecuzione degli investimenti e della completezza documentale, era stato effettuato nonostante la mancanza del DURC;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

PREMESSO che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n° 5418 del 18/11/2009, si disponeva a favore della ditta Anna P. Srl la liquidazione della somma di € 24.934,00 pari al 100% del contributo spettante.

PREMESSO che con nota n° 18548 del 24/11/2009 si inviava alla Ditta la determinazione di liquidazione finale di contributo. Contestualmente, veniva comunicata la sospensione del pagamento del contributo stesso, subordinandolo alla presentazione del DURC. Pertanto, veniva assegnato il termine di tre mesi per la consegna del documento, pena la revoca delle determinazioni di concessione del contributo e di liquidazione finale;

PREMESSO che alla nota anzidetta non è stato dato alcun riscontro. Pertanto, in data 22/06/2010 veniva comunicato alla Ditta l'avvio del procedimento di revoca della Determinazione di concessione del contributo e della Determinazione di liquidazione finale. Inoltre, veniva assegnato alla Ditta il termine di dieci giorni per la presentazione di documenti, memorie ed opposizioni scritte;

PREMESSO che in data 23/08/2010 veniva notificato all'ARGEA Sardegna, in qualità di terzo, un atto di pignoramento di crediti presso terzi promosso da Equitalia Sardegna Spa contro la ditta Anna P. Srl, inerente a tutte le somme dovute alla Ditta e in particolare gli importi di cui alla Determinazione di liquidazione n° 5418 del 19/11/2009;

PREMESSO che con nota del 27/09/2010 la Ditta chiedeva di poter beneficiare di un ulteriore termine per la presentazione del DURC. La Ditta comunicava di aver avanzato, in data 23/09/2009, ricorso in opposizione all'esecuzione di pignoramento, ex art. 615 2° comma c.p.c. , con richiesta di sospensione al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale Civile di Nuoro. La Ditta sosteneva che in caso di esito favorevole del ricorso sarebbe stata in grado di ottenere in tempi brevi l'emissione del DURC, poiché tale documento viene rilasciato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

anche qualora vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella amministrativa a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario;

PREMESSO che in data 20/10/2010 con prot. ARGEA n° 10359, venivano acquisiti agli atti copia del suddetto ricorso in opposizione e del decreto di sospensione della procedura esecutiva di pignoramento del Tribunale Ordinario di Nuoro;

PREMESSO che con determinazione n° 3757 del 19/11/2010 del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese veniva annullata la determinazione di liquidazione finale del contributo n° 5418 del 18/11/2009 in quanto era stata adottata in assenza del DURC, e quindi illegittimamente perché in violazione della Legge 23/12/2005, n° 266, art. 1, comma 553 (Legge Finanziaria 2006), la quale stabilisce "che per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva";

PREMESSO che la suddetta determinazione veniva notificata alla Ditta e a Equitalia Sardegna Spa, rispettivamente in data 23/11/2010 e 30/11/2010;

VISTO il ricorso gerarchico avverso la determinazione in parola, a mezzo del quale la ditta Anna P. Srl eccepisce l'illegittimità dell'annullamento della determinazione di liquidazione finale, in quanto fondato su una norma emanata nel 2006, mentre il contributo attiene all'annualità 2004 e il relativo bando non contemplava tra i requisiti di partecipazione il requisito oggetto della norma. La ditta sostiene che la norma non debba essere applicata al caso in esame, non essendo esplicitata la sua retroattività. Inoltre, ritiene che non sia possibile modificare a posteriori un bando, oggetto di regolare pubblicazione, in nome di norme sopraggiunte, come tali inapplicabili ad una situazione ormai cristallizzata, quindi non più modificabile. Infine, rappresenta che il DURC non è stato concesso in quanto risulta pendente una controversia

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

giudiziale con l'INPS, e che il pignoramento presso terzi promosso da Equitalia Spa per conto dell'Ente previdenziale è stato sospeso dal Tribunale Civile di Nuoro;

DATO ATTO che la Legge 23/12/2005, n°266, art. 1, comma 553 (Legge Finanziaria 2006) dispone che "per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva";

CONSIDERATO che il Bando della Misura 4.11, annualità 2004, non contemplava il DURC quale requisito di accesso al finanziamento;

CONSIDERATO che il bando, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, costituisce lex specialis della procedura, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento, neppure nel caso in cui talune regole in essa contenute risultino non più conformi allo jus superveniens (Cons. St., Sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5316).

RITENUTO che, quantunque la sentenza sopra richiamata sia stata emessa in relazione ad una controversia inerente una gara d'appalto, possa essere applicata, per analogia, al caso in esame;

CONSIDERATO che l'obbligo della presentazione del documento unico di regolarità contributiva per l'accesso a benefici e sovvenzioni comunitarie è stato introdotto da una norma emanata successivamente alla pubblicazione del Bando della Misura in oggetto, e pertanto, non è applicabile al caso di specie;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 6916 del 15/06/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 2579/2011

DEL 29/06/2011

DETERMINA

- ART. 1** di accogliere il ricorso gerarchico della ditta Anna P. Srl e per l'effetto di annullare la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Nuorese n° 3757 del 19/11/2010;
- ART. 2** di incaricare il Servizio Territoriale del Nuorese di adottare gli atti conseguenti al dispositivo della presente determinazione;
- ART. 3** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Nuorese affinché la notifichi alla Ditta interessata;
- ART. 4** di far pubblicare la presente determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato